

ALLEGATO AL CAPITOLATO POLIZZA KASKO

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto. Eventuali moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

1. - DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

per Contraente	Il soggetto che stipula l'Assicurazione
per Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
per Società	l'impresa di assicurazione
per Assicurazione	Il contratto di assicurazione
per Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione
per Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
per Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro
per Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
per Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro alla Assicurata
per Somma Assicurata	La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata
per Franchigia	L'importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'assicurato tiene a suo carico e per il quale la società non riconosce l'indennizzo
per Scoperto	La percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
per Primo Rischio Assoluto	La somma massima dovuta dalla Società in caso di sinistro qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate senza l'applicazione della regolare proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile

2. – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. La Società indennizza i danni materiale e diretti subiti dai veicoli a motore intestati al P.R.A. al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali della contraente e ai loro familiari conviventi, in occasione dell'attività svolta in relazione al loro mandato, a seguito di uno dei seguenti eventi:

- urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada, furto totale e parziale, incendio e complementari, atti vandalici e dolosi in genere, calamità naturali e cristalli.

2. La Società indennizza i danni materiale e diretti subiti dai veicoli a motore intestati al P.R.A. ai dipendenti, ai volontari, ai tirocinanti e ai co.co.pro della contraente e ai loro familiari conviventi, in occasione dell'attività svolta in relazione al loro mandato, a seguito di uno dei seguenti eventi:

- urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada, furto totale e parziale, incendio e complementari, atti vandalici e dolosi in genere, calamità naturali e cristalli.

Le garanzie di cui ai punti 1 e 2 sono prestate, anche a deroga di quanto esposto alla voce furto totale e parziale del modello 5213 RCA, a primo rischio assoluto fino alla concorrenza di €.10.000,00= per sinistro, previa detrazione di uno scoperto del 10% col minimo di €.250,00=.

In relazione al punto 1 la garanzia della presente polizza è operante alle seguenti condizioni:

- a) che l'attività svolta dai soggetti di cui al punto 1 sia certificata dal Dirigente di Settore;
- b) che alla guida si trovi uno dei soggetto indicati al punto 1;
- c) che la denuncia di sinistro, presentata dalla contraente e sottoscritta anche dall'assicurato, contenga in allegato la certificazione prevista al sopra indicato punto a.

In relazione al punto 2 la garanzia della presente polizza è operante alle seguenti condizioni:

- a) che le missioni siano regolarmente documentate;
- b) che le missioni stesse siano riportate sul Registro Ufficiale della Contraente tenuto costantemente aggiornato;
- c) che nel predetto registro siano evidenziati, per singola missione, i seguenti dati:
 - 1) generalità del dipendente, volontario, tirocinante o del co.co.pro
 - 2) targa del veicolo
 - 3) luogo, data ed ora di inizio e termine della missione
 - 4) percorrenza chilometrica dell'intera missione
- d) che la denuncia di sinistro, presentata dalla contraente e sottoscritta anche dall'assicurato, contenga in allegato fotocopia della pagina del registro da cui risultino di dati relativi alla missione.

3 – SEZIONE DANNI

- Furto Totale e Parziale – senza scoperto
- Incendio e complementari – scoperto 10% minimo euro 250
- Atti vandalici e dolosi – scoperto 10% minimo euro 250
- Guasti integrale e Risc. Ass. euro 10.000 – scoperto 10% minimo euro 250
- Calamità naturali – scoperto 10% minimo euro 250
- Cristalli – senza scoperto

4 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO

4.1 Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'assicurazione.

Se l'Assicurato non paga il premio l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice Civile).

4.2 Il premio minimo anticipato è calcolato su di una percorrenza di Km. 1.514 con un premio netto per Km di 0,23=.

In relazione a quanto precede, alla fine del periodo annuo di assicurazione, onde procedere all'eventuale conguaglio, la contraente comunicherà alla società il dato consuntivo dei chilometri percorsi dai soggetti indicati ai punti 1 e 2.

5 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

5.1 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni cui le Parti sono tenute, oltre che a mezzo lettera raccomandata (anche a mano), possono essere fatte - e debbono quindi ritenersi valide - anche a mezzo telegramma, telex o telefax. Tutte le comunicazioni del contraente possono essere indirizzate - e debbono quindi ritenersi valide - sia alla Direzione Generale della Società che all'Agenzia presso la quale è appoggiato il contratto.

5.2 – Diritto di rivalsa

La Società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa, nei confronti di chiunque – salvo il caso di dolo -, ad essa spettante ai sensi di legge, senza l'espressa autorizzazione scritta del Contraente/Assicurato.

5.3 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto, anche a mezzo telex o telefax, alla Direzione Generale della Società o all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza entro 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dal momento in cui l'ufficio dell'ente Contraente addetto alla gestione dei contratti assicurativi ne sia venuto a conoscenza.

5.4 - Obbligo della società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

Entro 90 (novanta) giorni dalla fine dell'annualità assicurativa la Società si impegna a fornire il rapporto sinistri riferito all'esercizio trascorso oltre ad un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredata dei seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo in franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito.

Quanto sopra per consentire al contraente di predisporre con cognizione le basi d'asta e poter fornire alle società concorrenti alle gare i dati tecnici necessari per presentare le proprie quotazioni.